

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito richiede, alla lettera b), quale titolo di studio per la partecipazione ai concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario — ruolo chimici farmacisti — il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Senonchè la richiesta del duplice titolo di studio determina un sempre minore afflusso di candidati ai suddetti concorsi di reclutamento, dovuto probabilmente alla circostanza che non sono molti i giovani ad esserne in possesso.

Atteso quanto sopra e tenuto conto, d'altra parte, che per l'adempimento dei compiti affidati agli ufficiali chimici farmacisti non sono indispensabili i due diplomi, si ravvisa opportuno di modificare l'attuale norma nel

senso di richiedere per l'ammissione ai concorsi il possesso di uno solo dei due diplomi.

In relazione alla modifica proposta per l'articolo 12, si rende, poi, necessario aggiornare l'articolo 26 dello stesso testo unico, riguardante il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, onde prevedere che per la nomina ad ufficiale nel ruolo chimici-farmacisti occorre essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, tale essendo la sola funzione affidata all'ufficiale stesso.

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione ad utilizzare al massimo nei servizi sanitario e veterinario il personale in congedo fornito del necessario titolo di studio appare inoltre opportuno integrare l'anzidetto articolo 26 nel senso di stabilire che il reclutamento dei militari di truppo possa avvenire anche se gli stessi sono in congedo assoluto (oltre il 45° anno di età) e che per

essi e per i provenienti dalle altre categorie ivi indicate il limite massimo di età per la nomina ad ufficiale sia elevato da 50 a 55 anni.

Poichè la vigente legge sullo stato degli ufficiali ha creato la posizione della riserva di complemento, nella quale i subalterni di complemento sono trasferiti al quarantesimo anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri o ai servizi, ed al trentottesimo, se delle altre armi, nel medesimo articolo 26 si è ancora precisato che la nomina ad ufficiale sarà disposta, a seconda dell'età, nel complemento o nella riserva di complemento.

L'ultimo comma dell'articolo 27 del testo unico in parola stabilisce in cinquantacinque anni il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri che abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo.

Poichè il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori dell'Arma nominati a cariche speciali è ora fissato in anni 58, si ritiene di dover modificare l'anzidetto ultimo comma, nel senso di elevare per essi da 55 a 58 anni il limite

per poter conseguire la nomina ad ufficiale di complemento.

Si evita in tal modo che i marescialli maggiori, cariche speciali, continuino a trovarsi nell'alternativa di congedarsi a 55 anni per avere la possibilità di ottenere la nomina a sottotenente di complemento oppure di rimanere in servizio fino a 58 anni rinunciando a tale possibilità.

Alle modifiche di cui sopra si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

L'articolo 2 dello stesso provvedimento sostituisce, invece, l'articolo 2 della legge 2 giugno 1950, n. 449, riguardante le norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico sul reclutamento degli ufficiali, allo scopo di consentire che ai posti in Accademia rimasti vacanti dopo l'espletamento dei normali concorsi possano essere ammessi, oltre ai sottotenenti, come previsto attualmente, anche i tenenti.

L'innovazione risponde all'interesse della Amministrazione militare di incrementare il numero dei possibili candidati all'ammissione in Accademia.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

la lettera *b)* dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« *b)* per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente trattati dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento ».

L'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto

legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)* sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».